



COMUNE DI DIVICARI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 del 28/02/2025

Oggetto: Istituzione e quantificazione del contributo amministrativo dovuto per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e per le richieste di certificati ed estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relative a persone diverse dal richiedente.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **16:30**, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza **Antonino MICELI** nella sua qualità di **Sindaco (videoconferenza)**; i partecipanti sono presenti presso la sala delle adunanze nella sede comunale, e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.ri:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
MICELI ANTONINO	Sindaco (videoconferenza)	Si	
TRAMAGLINO SALVATORE	Vice-Sindaco		Si
CARROCCIO MARIA TERESA	Assessore (videoconferenza)	Si	
SCLAFANI FERDINANDO	Assessore		Si
UMINA CONCETTA	Assessore (videoconferenza)	Si	

<i>Totale Presenti: 3</i>	<i>Totale Assenti: 2</i>
---------------------------	--------------------------

Partecipa, il **Segretario Comunale (videoconferenza)** del Comune **Dott. Roberto Terranova**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di Deliberazione inerente l'oggetto;
Visti gli allegati pareri;

DELIBERA

di approvare la allegata proposta, e con separata votazione unanime dà all'atto immediata eseguibilità stante l'urgenza del provvedere.



COMUNEDIVICARI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

-

SETTORE A - AMMINISTRATIVO - SOCIO CULTURALE E SERVIZI ALLA PERSONA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 del 27/02/2025

OGGETTO: Istituzione e quantificazione del contributo amministrativo dovuto per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e per le richieste di certificati ed estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relative a persone diverse dal richiedente.

Il proponente **Dott. Domenico Bondi**

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025, ed in particolare:

- **comma 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71;**
- **comma 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni;**
- **comma 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.**

Ricordato che:

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;

l'art. 2 della L. n. 91/1992 prevede che, allorché il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquisti la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;

l'art. 3 della L. n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;

per effetto dell'art. 14 della L. n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;

le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla L. n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme;

Ritenuto opportuno, in quanto utili a compensare le spese di servizio connesse alle dispendiose attività proprie delle pratiche in parola, provvedere ad assoggettare le seguenti richieste ai contributi posti di fianco a ciascuna fattispecie, valutate rispetto all'effettiva applicabilità concreta e in ragione di principi di efficacia, efficienza e buon andamento amministrativo:

Tabella A - Domande di riconoscimento della cittadinanza

<i>Riferimento normativo</i>	<i>Contributo amministrativo per persona maggiorenne (max € 600,00)</i>
Art. 1 della legge n. 91/1992	€ 500,00
Art. 2 della legge n. 91/1992	€ 500,00
Art. 3 della legge n. 91/1992	€ 500,00
Art. 14 della legge n. 91/1992	€ 500,00
Art. 1 della legge n. 555/1912	€ 500,00
Art. 2 della legge n. 555/1912	€ 500,00
Art. 7 della legge n. 555/1912	€ 500,00
Art. 10 della legge n. 555/1912	€ 500,00
Art. 11 della legge n. 555/1912	€ 500,00
Art. 12 della legge n. 555/1912	€ 500,00

Tabella B - Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente

<i>Riferimento normativo</i>	<i>Contributo amministrativo (max € 300,00)</i>
Art. 1, comma 637, primo periodo della legge n. 207/2024	€ 300,00
Art. 1, comma 637, secondo periodo della legge n. 207/2024 (richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di	€ 200,00

<i>formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce)</i>	
---	--

Dato atto che:

- a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- b) il contributo di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (legge 19 novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71);
- c) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- d) il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- e) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- f) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- g) i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- h) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- i) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

Stabilito pertanto che:

- a) i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato a mezzo PagoPA e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- b) non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

Viste:

la delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 28.01.2025 che ha approvato il DUP 2025/2027;
la delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 26.02.2025 che ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

Preso atto che il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 24.12.2024 ha disposto la proroga al 28 febbraio 2025 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali e che comunque la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta con l'approvazione della Legge di Bilancio 2025;

Atteso che, per quanto sopra, sarà necessario modificare il bilancio di previsione 2025/2027 istituendo apposito capitolo di entrata tenendo conto del numero di richieste storicamente presentate, considerato l'impatto deterrente del costo per il richiedente introdotto con il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa e alla regolarità contabile resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

di assoggettare, in base alle previsioni di cui all'art. 1, commi 636, 637 e 638 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ("Legge di Bilancio 2025") e alle motivazioni di cui alle premesse, le domande e richieste indicate in tale norma alla corresponsione di un contributo amministrativo;

di approvare la misura del contributo amministrativo di cui sopra nella misura che segue, per le diverse fattispecie:

Tabella A - Domande di riconoscimento della cittadinanza

Riferimento normativo	Contributo amministrativo per persona maggiorenne (max € 600,00)
Art. 1 della legge n. 91/1992	€ 500,00
Art. 2 della legge n. 91/1992	€ 500,00
Art. 3 della legge n. 91/1992	€ 500,00
Art. 14 della legge n. 91/1992	€ 500,00
Art. 1 della legge n. 555/1912	€ 500,00
Art. 2 della legge n. 555/1912	€ 500,00
Art. 7 della legge n. 555/1912	€ 500,00
Art. 10 della legge n. 555/1912	€ 500,00
Art. 11 della legge n. 555/1912	€ 500,00
Art. 12 della legge n. 555/1912	€ 500,00

Tabella B - Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente

Riferimento normativo	Contributo amministrativo (max € 300,00)
Art. 1, comma 637, primo periodo della legge n. 207/2024	€ 300,00
Art. 1, comma 637, secondo periodo della legge n. 207/2024 (richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce)	€ 200,00

- di dare atto che il suddetto contributo deve essere pagato dai richiedenti esclusivamente a mezzo di PagoPA;
- di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle domande presentate a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;

di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:

- o si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;

- non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile per un importo stimato come sopra indicato e che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio;

di trasmettere il presente atto agli uffici coinvolti affinché provvedano a quanto stabilito e ad attuare le più efficaci forme di comunicazione delle nuove modalità di erogazione dei servizi;

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44 del 1991.

Il proponente
f.to Dott. Domenico Bondi

Visto di regolarità tecnica

sulla deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vicari li, 27/02/2025

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Domenico Bondi

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria

Sulla delibera in oggetto, il sottoscritto attesta:

Favorevole

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 12, c. 1, della L. R. n. 30/2000 e dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Vicari li, 27/02/2025

Il Dirigente del Settore finanziario
f.to D.ssa Anna Riscili

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

IL SINDACO
f.to Antonino MICELI

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Maria Teresa CARROCCIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Roberto Terranova

La presente copia è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Terranova

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal **04/03/2025** registrata al n° **160** del registro pubblicazioni, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/2004.

Vicari li, 04/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Roberto Terranova

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. 44/91;

Vicari li, 28/02/2025

Il Segretario Comunale
f.to. Dott. Roberto Terranova